



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Uff. V

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN CESARIO DI LECCE  
CON SAN DONATO DI LECCE**

*SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO*

**REGOLAMENTO**  
**per la concessione in uso temporaneo e precario**  
**dei locali scolastici**



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN CESARIO DI LECCE CON SAN DONATO DI LECCE

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

### REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

#### IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** che le Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 08/03/99, n°275, relativo al regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, possono stipulare accordi tra loro e con i privati;
- VISTO** che gli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo di Comprensivo "San Cesario di Lecce" hanno una destinazione vincolata all'uso scolastico;
- VISTO** che, ai sensi dell'art. 38 del D.I. 128/20218, e istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, a condizione che cio' sia compatibile con finalita' educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime;
- RITENUTA** l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;

#### DELIBERA

di approvare il seguente regolamento contenente le modalità ed i criteri per la concessione in usotemporaneo e precario dei locali scolastici.

#### **Regolamento per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.**

Premesso che

- nel rispetto delle finalità e delle indicazioni contenute nella normativa vigente, gli spazi e le strutture scolastiche di proprietà dell'Ente Locale sono utilizzati, oltre che per la normale attività scolastica, per le attività e iniziative rientranti nelle funzioni e competenze dell'Ente Locale, promosse per la collettività del territorio;
- tale utilizzo tende alla promozione culturale, sociale e civile del territorio, alla promozione della crescita di partecipazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze e degli adulti, alla creazione di collaborazione fra istituzioni, associazioni e altri soggetti del territorio.

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### [Art. 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI]

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite dalle norme vigenti in materia: l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;

In particolare:

- A) l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi non deve arrecare danno all'immagine della scuola e deve essere coerente con le finalità educative della stessa;

## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN CESARIO DI LECCE CON SAN DONATO DI LECCE**

### ***SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO***

- B) i locali della scuola possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee fuori dall'orario del servizio scolastico;
- C) i locali possono essere concessi a terzi, previo accordo tra la scuola e il richiedente, per lo svolgimento di attività di ampliamento dell'Offerta formativa inserite nel PTOF di istituto;
- D) i locali possono essere concessi a terzi, per utilizzazioni temporanee fuori dall'orario del servizio scolastico.
- E) i locali della scuola in quanto beni pubblici in proprietà del Comune, al di fuori dell'attività didattica ovvero durante i periodi di sospensione della stessa, potranno essere destinati da questi alla realizzazione di finalità utili a perseguire l'interesse pubblico, secondo quanto specificato nell'art. 13 del presente regolamento.

### **[Art. 2 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE]**

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e, comunque, a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'Associazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro e munite di copertura assicurativa (comprese le Associazioni culturali).

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità, rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse, per l'intero anno scolastico.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

L'assegnazione del locale potrà avvenire:

1. al di fuori dell'orario in cui trovano estrinsecazione le attività didattiche;
2. ovvero, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015.

### **[Art. 3 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO]**

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- garantire la vigilanza dei luoghi interni ed esterni allo stesso, avendo premura di comunicare l'organigramma a ciò preposto identificando in modo puntuale le generalità dei soggetti ivi indicati; in caso di sostituzione di una delle unità riportate nell'organigramma originariamente comunicato, sarà obbligo del concessionario indicare per iscritto al Dirigente Scolastico le generalità del nuovo incaricato – oltre che quelle del soggetto sostituito -, nonché il periodo cui viene attribuito l'incarico.
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN CESARIO DI LECCE CON SAN DONATO DI LECCE**

### ***SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO***

- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica in seguito sopraggiunte;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.
- Stipulare, ai sensi del co. 4 del D.I. 129/2018, copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortuni a favore dei fruitori del servizio.

### **[Art. 4 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO]**

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da

L'istituzione scolastica e l'Ente locale proprietario devono, in ogni caso, ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno, pertanto, presentare apposita assunzione di responsabilità e cautelarsi, al riguardo, mediante stipula di apposita polizza assicurativa.

Il concessionario, ai sensi del co. 3 del D.I. 129/2018, assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche; in particolare, egli è ritenuto responsabile di qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, a lui direttamente o indirettamente imputabili, ovvero imputabili in egual misura a soggetti terzi presenti a qualsiasi titolo nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali avendo cura di garantire il ripristino degli ambienti come originariamente concessi, al fine di garantire la regolare ripresa delle attività scolastiche al termine dell'utilizzo del locale ad opera del concessionario.

Il concessionario, ha la facoltà di richiedere al Dirigente Scolastico la possibilità di provvedere alternativamente o congiuntamente al servizio di pulizia e vigilanza degli ambienti per tramite del personale scolastico, previa disponibilità dello stesso e relativa pattuizione dei compensi da dover corrispondere nei riguardi dell'istituzione scolastica ai fini dell'erogazione del servizio.

### **[Art. 5 - TEMPI DI UTILIZZO]**

L'uso dei locali può essere richiesto soltanto:

3. al di fuori dell'orario in cui trovano estrinsecazione le attività didattiche;
4. ovvero, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015.

### **[Art. 6 – USI INCOMPATIBILI]**

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

E' vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento o per manifestazioni politiche o ad esse riconducibili.

## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN CESARIO DI LECCE CON SAN DONATO DI LECCE**

**SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO**

### **[Art. 7 – DIVIETI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO]**

Durante l'attività è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno dei locali scolastici.

E', inoltre, vietato fumare.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all'osservanza di quanto segue:

- ✓ è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- ✓ è vietato lasciare in deposito, all'interno di locali non concessi attrezzi e quant'altro;
- ✓ è vietata la sub-concessione a soggetti terzi non espressamente previsti in accordo;
- ✓ è vietata la presenza di soggetti non indicati in organigramma;
- ✓ qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
- ✓ l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- ✓ i locali dovranno essere usati dal concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e, comunque, in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola;
- ✓ durante lo svolgimento delle attività deve essere garantita la sorveglianza dei locali in uso e delle pertinenze;
- ✓ al termine delle attività deve essere garantita la ricognizione degli spazi interni ed esterni per assicurarsi che non vi siano soggetti estranei.

### **[Art. 8 - PROCEDURA PER LA CONCESSIONE]**

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'istituzione scolastica almeno 30 giorni prima della data di uso richiesta.

Il Dirigente Scolastico, nel procedere alla concessione, verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il/ giorno/i e nella fascia oraria richiesta.

Se il riscontro sarà positivo, acquisito il parere favorevole del Consiglio d'Istituto, dovrà comunicare per iscritto al richiedente, assenso di massima.

Il Dirigente Scolastico può valutare l'opportunità del versamento di una quota a titolo di rimborso spese o/e di deposito cauzionale, in relazione a quanto meglio specificato ai sensi dell'art. 4, ultimo periodo, del presente regolamento.

### **[Art. 10 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E POTERE DI RECESSO]**

Il dirigente scolastico, in qualsiasi momento, ha facoltà di espletare attività di vigilanza e il controllo sul rispetto delle

## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN CESARIO DI LECCE CON SAN DONATO DI LECCE**

### ***SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO***

norme che regolano la concessione d'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche.

Il Dirigente Scolastico ha il potere di sospendere nell'immediato l'effettuazione delle attività protratte durante la concessione dei locali, in caso di appurata violazione del presente regolamento, avendo facoltà di recedere unilateralmente dalla concessione pattuita.

#### **[Art. 11 - RIPARAZIONI DANNI, SOSPENSIONI E REVOCHE CONCESSIONI]**

Il concessionario dovrà garantire che i danni prodotti in regime di concessione ai locali e alle attrezzature scolastiche vengono immediatamente riparati.

Il dirigente scolastico in presenza di danni o guasti che pregiudicano il regolare funzionamento delle attività didattiche potrà sospendere le autorizzazioni concesse per la stessa struttura, ovvero recedere unilateralmente dall'atto di concessione senza obbligo di preavviso.

#### **[Art. 12 - PROVVEDIMENTO CONCESSORIO]**

Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente scolastico e dovrà contenere:

- L'indicazione del soggetto richiedente;
- Lo scopo preciso della richiesta;
- Le generalità della persona responsabile;
- Le modalità d'uso dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali;
- I limiti temporali dell'utilizzo dei locali
- Le condizioni alle quali è subordinato l'uso dei locali, espresse nel Regolamento allegato al provvedimento concessorio.

#### **[Art. 13 – CONCESSIONI OPERATE DAL COMUNE]**

Il Comune, titolare del diritto di proprietà dell'immobile dato in utilizzo all'istituzione scolastica, al fine di perseguire finalità aventi ad oggetto la realizzazione dell'interesse pubblico, ha facoltà di procedere alla concessione dell'utilizzo dei locali scolastici nei modi e nelle forme previste nel presente regolamento.

Pertanto, l'efficacia dell'atto di concessione sarà subordinata alla valutazione effettuata dal Dirigente Scolastico circa il rispetto delle prescrizioni puntualmente indicate nel regolamento.

La delibera Comunale avente ad oggetto l'atto di concessione dei locali scolastici dovrà fare espresso riferimento al presente regolamento.

Il Comune proprietario avrà cura di consegnare le chiavi d'accesso del plesso, con riferimento alla sola area d'utilizzo concessa, utile a garantire l'apertura e la chiusura dei locali analiticamente indicati nell'atto di concessione.

Oltre all'atto di concessione dovrà essere comunicato dal Comune proprietario per iscritto, prima dell'inizio delle attività oggetto di concessione:

1. Date e orari delle attività;
2. Organigramma dei concessionari secondo quanto indicato nell'art. 3 del presente regolamento;
3. Ogni ulteriore informazione utile ad avere contezza dei soggetti che gravitano nell'area scolastica durante le attività.

#### **[Art. 14 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SULL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE]**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Uff. V

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN CESARIO DI LECCE  
CON SAN DONATO DI LECCE**

*SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO*

Copia delle concessioni saranno affissi all'albo della scuola.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29 GENNAIO 2024

**DELIBERA N. 54**